

Codice A1814B

D.D. 23 gennaio 2023, n. 161

Autorizzazione idraulica e concessione breve per taglio vegetazione presente in sponda destra del rio Valmassa in località Valle del Rio in prossimità delle particelle n. 62 e n. 63 del foglio n. 10 del Comune di Fubine (AL). Richiedente: Società Agricola Colonna Felice e Paolo s.s..



ATTO DD 161/A1814B/2023

DEL 23/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica e concessione breve per taglio vegetazione presente in sponda destra del rio Valmassa in località Valle del Rio in prossimità delle particelle n. 62 e n. 63 del foglio n. 10 del Comune di Fubine (AL). Richiedente: Società Agricola Colonna Felice e Paolo s.s..

In data 24/10/2022 (ns. prot. n. 45138) la Società Agricola Colonna Felice e Paolo s.s., con sede in via Stefano Gatti, 3 – 15030 Villanova Monferrato (AL), PI 01745480069, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione al taglio e l'asportazione di vegetazione riparia presente sulla sponda destra del rio Valmassa (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria) in corrispondenza delle particelle n. 62 e n. 63 del foglio 10 del Comune di Fubine (AL), come risulta dalla documentazione tecnica presentata.

Considerato che, a seguito dell'esame degli atti progettuali, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, in quanto inerente il mantenimento dell'ufficiosità idraulica del corso d'acqua, e compatibile con la normativa di tutela forestale, secondo l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate.

Considerato che l'intervento proposto prevede il taglio e l'asportazione di n. 10 piante mature di pioppo ibrido radicate nella sponda del rio, si ritiene che l'intervento in oggetto rientri nel campo di applicazione dell'art. 37 (aree di pertinenza dei corpi idrici) del regolamento forestale della Regione Piemonte n. 8/R dell'8/12/2011 e ss.mm.ii., e pertanto è soggetto al pagamento di un canone pari al valore delle piante da tagliare, come stabilito dalla Tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018.

Visto il parere del Settore Piemonte Sud, espresso ai sensi del regolamento forestale della Regione Piemonte n.8/R del 08/12/2011 e ss.mm.ii, con nota prot. n. 1158228 del 19/12/2022, (richiesto dal nostro Settore con nota prot. n. 45438 del 24/10/2022) contenente la stima pari a €. 272,00, effettuata sulla base della documentazione progettuale presentata, applicando la tabella di cui alla DGR 18-2517 del 30/11/2015 e le prescrizioni tecniche riportate nel dispositivo del presente atto.

Preso atto che il richiedente ha provveduto in data 4/01/2023, al pagamento di € 322,00 (€ 50,00 a titolo di spese di istruttoria e € 272,00 a titolo di canone) a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 *"Disciplina del sistema dei controlli interni"*, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. n. 523/1904 ("Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie");
- l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e ss.mm.ii. e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)";
- la L.R. n. 19 del 17/12/2018 art. 56 e Allegato A;
- il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. 37bis e 38);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";

determina

- di autorizzare ai fini idraulici, la Società Agricola Colonna Felice e Paolo s.s., con sede in via Stefano Gatti, 3 – 15030 Villanova Monferrato (AL), PI 01745480069, ad eseguire l'intervento di taglio vegetazione presente in sponda destra del rio Valmassa in località Valle del Rio in prossimità delle particelle n. 62 e n. 63 del foglio n. 10 del Comune di Fubine (AL) e secondo le caratteristiche

e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati, la cui copia sarà conservata nell'archivio informatico di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di taglio indicate nel parere del Settore Tecnico Piemonte Sud con nota prot. n. 158528 del 19/12/2022 e delle condizioni di carattere idraulico di seguito riportate:

1. il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o, in alternativa, triturato in sito;
2. deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno);
3. la ditta dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria l'inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
4. dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale. Si richiama in particolare l'art. 32;
5. è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento delle ceppaie presenti sulle sponde;
6. il richiedente dovrà provvedere al completo e immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione; è vietato l'accatastamento nelle aree di possibile esondazione;
7. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dai lavori dovranno essere accuratamente ripristinate, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei possibili danni cagionati;
8. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico, sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
9. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena e resta a carico del richiedente l'onere della sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con l'obbligo di adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori, tenendo sollevati l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui, il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore;
13. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine termine di un anno dalla data della presente autorizzazione e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 06/07/2015;
14. l'intervento deve essere realizzato nelle aree indicate dalla documentazione presentata, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

La presente autorizzazione idraulica non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità regionali, provinciali e comunali.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE
(A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli